



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE AUTOMOBILE CLUB BENEVENTO

ART. 1 (Ambito di applicazione e finalità)

Il presente regolamento reca disposizioni per l'adeguamento dell'organizzazione dell'AC ai principi dell'art. 4 e del Titolo II, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 27 del citato decreto.

ART. 2 (Centri di responsabilità)

Il Direttore ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, è responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Al tal fine, con proprio provvedimento, il Direttore può individuare, nell'ambito della dotazione organica, le unità organizzative dell'AC, alle quali può essere attribuita la gestione delle risorse umane e/o strumentali in relazione a specifici settori di attività. Lo stesso Direttore adotta le misure necessarie per l'attuazione del sistema di contabilità economica per centri di costo, secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 1997, n°279 ed in coerenza con i principi di controllo gestionale cui l'AC si conforma.

ART.3 (Attribuzioni degli Organi)

Gli Organi dell'AC sono titolari delle funzioni di indirizzo amministrativo e controllo sulla gestione secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Regolamento interno della Federazione e dal Regolamento di organizzazione dell'A.C.I. Ad essi spettano, in particolare:

- le funzioni loro attribuite dallo Statuto dell'ACI;
- l'approvazione dei piani e programmi di attività dell'AC, annuali o pluriennali, con individuazione degli obiettivi, priorità ed indirizzi generali per l'azione amministrativa e per la gestione, nonché l'individuazione ed assegnazione al Direttore delle risorse umane e materiali e, attraverso il

budget, delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità. Sono tra l'altro riservate agli Organi dell'AC, secondo le rispettive attribuzioni, le determinazioni in materia di:

- dotazione organica dell'Ente;
- reclutamento del personale e relativi bandi di concorso;
- accordi e convenzioni di interesse generale riguardanti l'AC che comportino piani di finanziamento non previsti nel budget annuale;
- adesione ad Istituzioni, Organismi ed Enti e nomine e designazioni di rappresentanti dell'AC e relative quote di associazione;
- rilascio di fidejussioni, ipoteche e di altre garanzie comunque denominate;
- partecipazioni finanziarie dell'AC;
- acquisto, vendita e permuta di immobili;
- destinazione ed erogazione di contributi per attività sportiva, su proposta del Direttore;
- contenzioso giudiziale ed extra giudiziale riguardante l'Ente, nelle materie riservate agli Organi stessi.

ART.4 (Funzioni del Direttore)

Il Direttore dell'AC esercita i compiti ed i poteri previsti dalla legge, dal contratto di categoria, dal Regolamento interno della Federazione e dal Regolamento di Organizzazione dell'ACI. In particolare:

- a) assicura la corretta gestione tecnico-amministrativa nonché la puntuale attuazione dei programmi ed il perseguimento degli obiettivi dell'AC, secondo quanto previsto dall'art.14 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI;
- b) adotta gli atti relativi all'organizzazione dell'Ente e predispone il budget di gestione sulla base del budget annuale approvato;
- c) sottopone al Consiglio Direttivo, entro il mese di settembre di ogni anno, le proposte concernenti i programmi ed i piani di attività dell'AC e le relative previsioni di entrata e di spesa, ai fini della predisposizione del piano generale delle attività dell'AC e del budget per l'esercizio successivo;
- d) rilascia autorizzazioni e adotta atti e provvedimenti, inclusi quelli di esecuzione delle determinazioni degli Organi; adotta altresì ogni atto relativo alla gestione delle risorse umane e strumentali, con facoltà di delega nei confronti dei titolari dei preposti alle unità organizzative;
- e) adotta ogni altro atto relativo alla gestione delle risorse economico-finanziarie ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- f) assume provvedimenti di variazione al budget di gestione che non comportino variazioni al budget annuale;
- g) definisce gli obiettivi che i preposti alle unità organizzative devono perseguire ed assegna ad essi le relative risorse umane e strumentali;

- h) formula al Consiglio Direttivo, nel corso dell'esercizio, in relazione all'andamento delle attività e dei programmi o a fronte di nuovi progetti definiti dagli Organi, proposte di variazione al budget annuale;
- i) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- j) all'inizio di ogni anno presenta al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sullo stato di avanzamento dei progetti ad esso assegnati;
- k) cura gli adempimenti previsti dall'art.11 del Regolamento Interno della Federazione e dall'art.17, comma 2, del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, al fine di consentire la verifica in ordine alla coerenza dei piani di attività dell'Ente rispetto agli indirizzi strategici della Federazione medesima;
- l) monitora, avvalendosi anche della struttura di supporto o dei soggetti deputati al controllo di gestione, l'andamento della gestione dell'Ente; a tal fine richiede chiarimenti, formula osservazioni, fornisce indicazioni e direttive e adotta provvedimenti di differimento delle spese, non obbligatorie o differibili, previste dal budget di gestione;
- m) promuove e resiste alle liti, è titolare della correlata rappresentanza processuale dell'Ente ed ha il potere di conciliare e transigere relativamente agli atti di cui alla precedente lett. d); negli altri casi, resta ferma la rappresentanza processuale del Presidente dell'Ente per quanto attiene alle competenze degli Organi dell'AC;
- n) svolge le attività inerenti la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro su delega del datore di lavoro.

ART.5 (Sistema di controlli)

L'AC si conforma ai principi fissati in tema di controllo interno dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150.

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Ente aderisce ad un Organismo indipendente di valutazione della performance o provvede ad istituirlo. Tale Organismo esercita, in piena autonomia, le seguenti funzioni:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla CIVIT;
- c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 del citato decreto e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;

e) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla CIVIT;

f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

L'OIV esercita, in piena autonomia, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

ART.6 **(Responsabilità dirigenziale)**

Al Direttore dell'AC si applicano le disposizioni fissate in materia di responsabilità dirigenziale dall'art. 18 del vigente Regolamento di Organizzazione dell'ACI.